

Company Procedure



Gestione delle Segnalazioni ricevute da Eni SpA e da Società Controllate

Policy ECG di riferimento: Eni Risk and Internal Control Holistic framework

GP di riferimento: Gestione delle Segnalazioni ricevute da Eni SpA e da Società Controllate

18 febbraio 2026
pro-enrich-007-eie_it_r01

Eni Industrial Evolution

■ INDICE

■ 1. INTRODUZIONE	3
1.1 Obiettivi del documento	3
1.2 Ambito di applicazione	3
■ 2. MODALITA' OPERATIVE	5
2.1 Canali per il ricevimento di Segnalazioni	5
2.2 Contenuti minimi delle Segnalazioni per consentire la successiva attività di verifica	6
2.3 Avviso di Ricevimento della Comunicazione	7
2.4 Segnalazioni ricevute al di fuori dei canali previsti	7
2.5 Seguito delle Segnalazioni	8
2.5.1 Verifica preliminare	9
2.5.2 Attività di verifica	9
2.5.2.1 Archiviazione o Fondatezza dei Fascicoli di Segnalazione ad esito dell'attività di verifica	10
■ 3. MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE	11
■ 4. REPORTING	12
■ 5. MISURE DI PROTEZIONE	13
5.1 Divieto di ritorsione	13
■ 6. SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRI PROVVEDIMENTI	15
■ 7. CONTROLLI, ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, TRACCIABILITÀ	16
■ 8. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE	17
■ 9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	17
■ 10. DIFFUSIONE	19
■ 11. PRINCIPI GENERALI	20
■ 12. DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E ACRONIMI	22

■ 1. INTRODUZIONE

1.1 Obiettivi del documento

Il presente documento contiene le linee di indirizzo sull'attività di Gestione delle Segnalazioni ricevute da Eni SpA e da Società Controllate approvate dal Collegio Sindacale di Eni SpA in qualità di Audit Committee ai sensi della Sarbanes - Oxley Act.

In osservanza di quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1937¹ e dalle relative leggi di recepimento, dallo Sarbanes - Oxley Act del 2002, dal Modello 231 e dagli Strumenti Normativi interni Anti-Corruzione, Eni ha adottato un sistema volto ad incentivare le Segnalazioni di comportamenti illeciti e garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e degli altri soggetti coinvolti, proteggendo gli stessi da conseguenze ritorsive².

Le Segnalazioni, effettuate in buona fede e nell'interesse di Eni, possono infatti permettere di intercettare per tempo e di porre rimedio a comportamenti illeciti o ad altre non conformità che rappresentano violazioni della normativa, dei valori etici o delle regole aziendali e che possono danneggiare pertanto Eni e i propri stakeholder.

L'obiettivo del presente documento, in coerenza con la Policy ECG "Anti-Corruzione" di Eni SpA e la Policy ECG "Eni Risk and Internal Control Holistic *framework*" ("enrich"), è quello di:

- descrivere le attività nell'ambito di applicazione definito;
- stabilire ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti.

1.2 Ambito di applicazione

Il presente documento si applica a Eni Industrial Evolution SpA.

Il presente documento annulla e sostituisce:

- Allegato C "Gestione delle segnalazioni ricevute da Eni SpA e da Società Controllate" emesso da Eni SpA in data 18 aprile 2024 e recepito dalla società in data 18 luglio 2024.

Con riferimento alla responsabilità di aggiornamento del presente documento, all'archiviazione, conservazione della documentazione e tracciabilità dei dati e delle informazioni, si rimanda a quanto disciplinato dai paragrafi standard riportati nella Policy "Sistema Normativo".

Il presente documento fa parte degli strumenti normativi anti-corruzione di Eni SpA. In caso di dubbi da parte di un destinatario del presente documento su eventuali rischi di corruzione connessi alle attività ivi descritte, lo stesso dovrà contattare l'unità di compliance anti-corruzione e anti-riciclaggio, che suggerirà le possibili azioni/soluzioni.

¹ Resta inteso che le specifiche disposizioni previste dalla normativa locale di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (e.g., in materia di riservatezza, misure di protezione, trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione, canali di Segnalazione esterna, presupposti per la divulgazione pubblica, etc.) si applicano nei casi espressamente contemplati e alle condizioni in esse previste.

² Come definito nel Par. 5 "Misure di protezione".

Si applica a tale documento, quanto disciplinato nella Policy “Sistema Normativo” con riferimento ai paragrafi standard afferenti alle disposizioni in materia di anti-corruzione e anti-riciclaggio, applicabili a tutti gli strumenti normativi qualificati come “strumenti normativi anti-corruzione”.

■ 2. MODALITA' OPERATIVE

Le attività del processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni sono descritte nei paragrafi che seguono.

2.1 Canali per il ricevimento di Segnalazioni

Al fine di agevolare la ricezione delle Segnalazioni, sia in forma scritta che in forma orale³, con modalità informatiche idonee a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, nonché del contenuto della Segnalazione, ivi inclusa l'identità del soggetto Segnalato, è attiva una apposita Piattaforma, fornita da primario provider esterno, che i Segnalanti sono invitati a utilizzare in via preferenziale⁴.

Attraverso la Piattaforma è anche possibile richiedere un incontro diretto al fine di effettuare la Segnalazione. Inoltre, ove previsto dalla normativa locale di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, la Piattaforma fornisce le indicazioni utili al fine di richiedere il supporto di un advisor interno per una consultazione confidenziale in relazione a un ritenuto sospetto di violazione potenzialmente rilevante ai sensi del presente strumento normativo.

La Piattaforma, debitamente pubblicizzata sui siti internet aziendali, garantisce la gestione di autonomi canali sia per Eni SpA sia per le Società Controllate dotate di un Canale di Prossimità

in linea e in applicazione della normativa locale di attuazione della Direttiva (EU) 2019/1937. Al Segnalante è data la possibilità di accedere al canale di Eni SpA o al Canale di Prossimità della Società Controllata interessata, qualora previsto. Infatti, in conformità con la Direttiva (UE) 2019/1937, a prescindere da quale sia l'oggetto della Segnalazione e l'entità di Eni interessata dalla stessa, è sempre garantita a tutti la possibilità di inviare Segnalazioni direttamente tramite il Canale di Eni SpA, che saranno gestite nel rispetto e in applicazione della normativa italiana in materia Whistleblowing⁵.

³ Per informazioni sulle modalità da seguire per l'invio di una Segnalazione in forma orale si rimanda alla pagina internet: <https://www.eni.com/it-IT/governance/gestione-Segnalazioni.html>.

⁴ Alla pagina <https://whistleblowing.eni.com/#/>. In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, tale canale garantisce, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del Segnalante. La stessa Piattaforma consente al Segnalante di monitorare e aggiornare la Segnalazione dopo il suo invio, così come di ricevere i riscontri sulla presa in carico e sul seguito. Contestualmente al messaggio di presa in carico, la Piattaforma restituisce al Segnalante un KEY-CODE (codice a 16 cifre), che il Segnalante dovrà aver cura di salvare e conservare, per accedere alla Segnalazione dopo l'invio. In caso di smarrimento non sarà possibile recuperarlo.

⁵ Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 – *Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*. – (“Decreto Whistleblowing” o “Normativa Italiana”).

Sono, inoltre, istituiti strumenti alternativi per la raccolta delle Segnalazioni (es. caselle/box di posta dedicata⁶ e casella vocale, quest'ultima gestita attraverso funzionalità dedicate della Piattaforma)⁷.

L'accesso ai canali di Segnalazione è consentito con diverse profilazioni legate al ruolo all'interno del processo whistleblowing di Eni a: (i) Team Segnalazioni (che può anche incaricare uno dei suoi componenti e/o altre Persone di Eni da questi individuate all'interno della relativa unità di appartenenza), (ii) Comitato Segnalazioni, (iii) Collegio Sindacale di Eni SpA (in ragione del ruolo di Audit Committee ai sensi della normativa SOX), (iv) Collegio Sindacale / Sindaco Unico di Società Controllate, (v) OdV di Eni SpA e OdV/OdVI per gli aspetti di competenza riferibili alla società interessata.

Fermo restando l'utilizzo preferenziale dei canali di Segnalazione interna sopra descritti, ciascuna Società Controllata avente sede in Unione Europea assicura la pubblicazione delle modalità e condizioni per ricorrere, nei casi indicati dalla relativa normativa locale di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, a canali di Segnalazione Esterna messi a disposizione dalle competenti autorità, organismi o istituzioni locali nonché alla Divulgazione Pubblica.

2.2 Contenuti minimi delle Segnalazioni per consentire la successiva attività di verifica

Le Segnalazioni, allo scopo di consentire l'efficace e opportuno Seguito, devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Il Segnalante è invitato a fornire tutti gli elementi in sua conoscenza, utili a consentire al destinatario di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a Riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione.

A tal fine, le Segnalazioni devono contenere, salvo il caso di Segnalazioni Anonime, le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione⁸, con indicazione della posizione che lo qualifichi come Segnalante.

Le Segnalazioni (sia sottoscritte che Anonime) devono riportare allo scopo di consentire l'efficace e opportuno Seguito:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, tale da permetterne la verificabilità e accertabilità;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di Segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i a cui risulterebbero ascrivibili i fatti Segnalati (es. la qualifica o il settore in cui svolge l'attività, etc.).

⁶ Le caselle/box di posta – in cui il Segnalante potrà inserire documenti cartacei per inoltrare la propria Segnalazione – sono istituite laddove necessario dalle singole Società controllate in relazione alle circostanze del caso concreto (es., difficoltà di accesso alla rete internet, etc.).

⁷ I medesimi canali sono utilizzati anche per attivare il flusso di Comunicazione delle frodi previsto dalla Policy ECG "Sistema di controllo interno Eni sull'informativa finanziaria e di sostenibilità obbligatoria".

⁸ In particolare, si precisa che qualora il Segnalante volesse inviare una Segnalazione mediante il Canale di Prossimità di una Società Controllata italiana, in applicazione della normativa/regolamentazione di riferimento, ciò sarà possibile solo fornendo i propri dati identificativi (forma sottoscritta).

Inoltre, ai fini dell'efficace e opportuno Seguito, le Segnalazioni devono contenere:

- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono formalmente riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali supporti documentali che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra eventuale informazione che possa fornire un'oggettiva evidenza circa la sussistenza dei fatti Segnalati.

Inoltre – a garanzia dell'efficienza, efficacia e liceità del sistema di Segnalazione descritto dal presente strumento normativo, nonché a tutela dell'onore, decoro e reputazione del soggetto Segnalato – è vietato (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- il ricorso nelle Segnalazioni ad espressioni ingiuriose o altrimenti illecite;
- l'invio di Segnalazioni aventi natura o finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'invio di Segnalazioni aventi natura o finalità discriminatoria (es. riferite al sesso, ad orientamenti sessuali, a convinzioni religiose o politiche, alla lingua, all'origine razziale o etnica o alle condizioni personali o sociali del soggetto Segnalato, etc.);
- l'invio di Segnalazioni effettuate all'unico scopo di comunque danneggiare, anche dal punto di vista reputazionale, il soggetto Segnalato.

2.3 Avviso di Ricevimento della Comunicazione

Entro sette giorni dal ricevimento, il Segnalante è informato tramite Piattaforma (i) dell'avvenuta presa in carico della Comunicazione, nonché (ii) della possibilità, nel corso dell'attività di verifica, di inviare ulteriori informazioni/elementi di cui è a conoscenza e/o di cui verrà a conoscenza, al fine di integrare/aggiornare i fatti oggetto della Comunicazione iniziale.⁹

2.4 Segnalazioni ricevute al di fuori dei canali previsti

Le Segnalazioni ricevute tramite modalità diverse dai canali indicati al paragrafo 2.1. non sono soggette alle scadenze e alle garanzie ivi disciplinate, salvo il caso in cui sia diversamente previsto ai sensi della normativa locale di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 (o della relativa regolamentazione di dettaglio), nonché fatta eccezione per l'ipotesi in cui il Segnalante, ove possibile e ove si identifichi in maniera certa, dichiari espressamente di voler beneficiare delle garanzie anzidette. In quest'ultimo caso, il Team Segnalazioni, incaricando uno dei suoi componenti e/o altre Persone di Eni da questi individuate all'interno della relativa unità di appartenenza, procederà con l'invio del Riscontro al Segnalante.

Le Persone di Eni che ricevano una Segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti devono trasmetterla, senza indugio e, comunque, entro sette giorni, con gli eventuali allegati, alla

⁹ Ove consentito dalla normativa locale di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, il Segnalante può rifiutare di ricevere le ulteriori Comunicazioni dovute dopo l'invio della Segnalazione riportando tale suo diniego all'interno del questionario presente in Piattaforma per sottoporre la Segnalazione. In tal caso, il Segnalante non sarà contattato per eventuali ulteriori chiarimenti in merito alla Segnalazione effettuata.

funzione Internal Audit che si coordina con il Team Segnalazioni al fine dell'opportuno Seguito, nel rispetto di criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il Segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti Segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Il Team Segnalazioni, incaricando uno dei suoi componenti e/o altre Persone di Eni da questi individuate all'interno della relativa unità di appartenenza, informa il Segnalante della trasmissione al servizio dedicato, ove possibile e ove il Segnalante si identifichi in maniera certa e dichiari espressamente di voler beneficiare delle garanzie anzidette. Le Persone di Eni che ricevano una Segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti illustrano, comunque, al Segnalante l'opportunità di inoltrare la stessa usando i canali dedicati stabiliti dalla presente procedura.

La mancata trasmissione di una Segnalazione ricevuta da parte di un soggetto diverso dal servizio dedicato nei termini sopra descritti, nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza, costituiscono una violazione della presente procedura, potendo comportare l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari ai sensi del paragrafo 6.

2.5 Seguito delle Segnalazioni

In conformità al dettato normativo, l'attività di Seguito delle Segnalazioni consiste nello svolgimento delle verifiche sui fatti Segnalati con gli strumenti a disposizione, svolte nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa locale di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (o della relativa regolamentazione di dettaglio) e nel rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale, assicurando anche l'informativa al Segnalante sullo stato di avanzamento della gestione della Segnalazione¹⁰. Tutte le attività di Seguito sono svolte dal Team Segnalazioni, che può incaricare uno dei suoi componenti e/o altre Persone di Eni da questi individuate all'interno della relativa unità di appartenenza.

Ove previsto dalla legislazione localmente applicabile (anche di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937), è consentita la Comunicazione/trasmissione delle informazioni della Segnalazione alle autorità/organismi giudiziari competenti, previa informativa al Segnalante nei casi e alle condizioni richiesti.

Sono assicurate modalità idonee a garantire la trasparenza e la correttezza nello svolgimento delle attività di gestione delle Segnalazioni, anche qualora la Segnalazione afferisca a un componente del Team e/o Comitato Segnalazioni coinvolto nell'attività di Seguito. Qualora la Segnalazione riguardi un componente del Team Segnalazioni, questi si astiene dallo svolgimento delle relative attività. Qualora riguardi più di un componente, le funzioni del Team Segnalazioni sono svolte dal Comitato Segnalazioni. Nell'ipotesi la Segnalazione riguardi uno dei componenti del Comitato Segnalazioni – oltre quanto previsto nel successivo paragrafo “2.5.1 Verifica preliminare” in caso di Segnalazione relativa a Fatti Rilevanti ove applicabile - questi si astiene

¹⁰ Nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione localmente applicabile di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, l'identità del Segnalante e/o le informazioni sul contenuto della Segnalazione da cui possano potenzialmente desumersi dati inerenti alla predetta identità possono essere condivise con soggetti diversi dagli organi competenti a dare Seguito alle Segnalazioni ai sensi del presente documento previo consenso espresso del Segnalante.

dallo svolgimento delle relative attività. Qualora riguardi più di un componente, le funzioni del Comitato Segnalazioni sono svolte dal Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale e, per le Segnalazioni di rispettiva competenza, l'OdV o OdVI esercitano le loro prerogative di supervisione e valutazione delle Segnalazioni, ai sensi della normativa interna ed esterna.

2.5.1 Verifica preliminare

L'obiettivo della verifica preliminare è di procedere alla classificazione delle Comunicazioni ricevute al fine di identificare le Segnalazioni da trattare in applicazione del presente strumento normativo, nonché valutare la presenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di verifica.

Lo svolgimento delle attività di verifica preliminare viene assicurato dal Team Segnalazioni che può incaricare uno dei suoi componenti e/o altre Persone di Eni da questi individuate all'interno della relativa unità di appartenenza.

Tali attività possono prevedere anche l'interessamento di strutture interne specialistiche per materia e, in caso di possibili minacce di security¹¹, la Comunicazione può essere trasmessa alla funzione Security di Eni per le attività di competenza.

Nei casi di Segnalazione relativa a Fatti Rilevanti, il Team Segnalazioni, che può incaricare uno dei suoi componenti e/o altre Persone di Eni da questi individuate all'interno della relativa unità di appartenenza, provvede alla tempestiva Comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale di Eni¹², affinché possa eventualmente identificare specifiche modalità di gestione della Segnalazione in ragione di particolari esigenze di riservatezza.

Il Team Segnalazioni ad esito delle verifiche preliminari delibera la proposta di apertura dei Fascicoli di Segnalazioni (ovvero l'avvio della successiva fase istruttoria) o di archiviazione delle Comunicazioni: (i) non qualificabili come Segnalazioni ai fini del presente documento; (ii) palesemente infondate e/o illecite¹³; (iii) contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già archiviate, ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica.

Delle delibere sopra richiamate viene fornita informativa per le attività di competenza al Comitato Segnalazioni, nonché al Collegio Sindacale e all'OdV o OdVI della società interessata.

2.5.2 Attività di verifica

Superato il vaglio preliminare, l'obiettivo delle attività di verifica sulle Segnalazioni è di procedere allo svolgimento di approfondimenti, analisi e valutazione specifiche circa la fondatezza o meno

¹¹ Per la definizione di minacce di security si rimanda alla Msg "Security".

¹² Qualora la Segnalazione riguardi il Presidente del Collegio Sindacale, la Comunicazione verrà effettuata al Sindaco più anziano di età.

¹³ Ferme restando, per queste ultime, le azioni previste al successivo paragrafo 6 "Sanzioni disciplinari e altri provvedimenti".

dei fatti Segnalati – anche attraverso strutture specialistiche interne e/o consulenti esterni appositamente nominati e autorizzati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e confidenzialità delle informazioni di cui alla Segnalazione – nonché di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla Segnalazione volte a rafforzare il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi e a garantire il rispetto del Codice Etico¹⁴, a fronte delle quali i responsabili redigono uno specifico piano di azione.

Il Team Segnalazioni assicura lo svolgimento delle necessarie verifiche, incaricando uno dei suoi componenti o altre Persone di Eni da questi individuate all'interno della propria unità di appartenenza e fornisce Riscontro al Segnalante, entro tre mesi dall'Avviso di Ricevimento della Comunicazione o – nei casi in cui ciò sia consentito ai sensi della normativa locale di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (o della relativa regolamentazione di dettaglio) – informandolo eventualmente della necessità di ulteriore tempo per il completamento delle verifiche in ragione della complessità delle attività da svolgere e/o delle specifiche esigenze del caso.

Al termine dell'attività di verifica, il Team Segnalazioni può:

- proporre l'archiviazione con nota motivata – come descritto nel paragrafo successivo;
- ritenere necessari ulteriori accertamenti/approfondimenti¹⁵; ovvero
- ritenere che la Segnalazione presenti elementi di fondatezza.

2.5.2.1 Archiviazione o Fondatezza dei Fascicoli di Segnalazione ad esito dell'attività di verifica

In considerazione degli esiti delle attività di verifica, il Team Segnalazioni può deliberare: i) l'archiviazione dei Fascicoli di Segnalazione di cui si rilevi l'Infondatezza o l'Illeceità; ii) la Fondatezza dei Fascicoli di Segnalazione in relazione a tutti o parte dei fatti segnalati.

I citati Fascicoli sono messi a disposizione:

- del Comitato Segnalazioni che può richiedere al Team Segnalazioni ulteriori accertamenti/approfondimenti;
- degli OdV/OdVI per le attività di competenza che possono richiedere al Team Segnalazioni ulteriori accertamenti/approfondimenti.

In assenza di ulteriori richieste di approfondimento da parte del Comitato e dell'OdV/OdVI, il Team Segnalazioni inserisce i Fascicoli nel Report Trimestrale e lo sottopone al Collegio Sindacale che approva gli esiti dei Fascicoli di Segnalazione contenuti nel Report stesso ovvero, ove lo ritenga necessario, richiede al Team Segnalazioni di effettuare ulteriori accertamenti¹⁶.

¹⁴ Le azioni correttive emerse a seguito di Segnalazioni possono riguardare, oltre al miglioramento del sistema di controllo interno, anche azioni gestionali/disciplinari verso i dipendenti e/o provvedimenti nei confronti dei fornitori.

¹⁵ Eseguiti gli ulteriori accertamenti/approfondimenti il flusso delle attività riprende dal paragrafo 2.2.2.

¹⁶ Il Collegio Sindacale può incaricare, anche avvalendosi delle strutture della società Eni, consulenti indipendenti o altri esperti nella misura dallo stesso ritenuta necessaria all'espletamento dei propri compiti (cfr. Regolamento sullo svolgimento delle funzioni attribuite al Collegio Sindacale di Eni SpA ai sensi della normativa statunitense).

Il Collegio Sindacale provvede, ricorrendone i presupposti, alle Comunicazioni a Consob di cui all'art. 149, comma 3, TUF e informa il Comitato Controllo e Rischi in merito ai Fascicoli fondati relativi a Fatti Rilevanti o comunque ritenuti significativi ai fini della valutazione di adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi.

■ 3. MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE

A fronte delle attività di verifica, il management delle aree/processi interessate individua le azioni correttive sul Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi e per la risoluzione delle aree di miglioramento rilevate.

Il Team Segnalazioni – incaricando uno dei suoi componenti e/o altre Persone di Eni da questi individuate all'interno della relativa unità di appartenenza – monitora il relativo stato di attuazione delle azioni correttive attraverso follow-up documentale.

■ 4. REPORTING

Il Team Segnalazioni, anche incaricando uno dei componenti e/o altre Persone di Eni da questi individuate all'interno della relativa unità di appartenenza, assicura la predisposizione del Report Trimestrale Segnalazioni oggetto di successivo esame da parte del Collegio Sindacale. A valle dell'approvazione del Report Trimestrale Segnalazioni da parte del Collegio Sindacale di Eni SpA, il Team Segnalazioni, anche incaricando uno dei componenti e/o altre Persone di Eni da questi individuate all'interno della relativa unità di appartenenza, mette a disposizione il Report Trimestrale Segnalazioni con riferimento ai Fascicoli Segnalazioni di competenza all'OdV di Eni SpA, al Collegio Sindacale / Sindaco Unico e agli OdV/OdVI di ciascuna Società Controllata, ove presenti¹⁷.

¹⁷ Il Report Trimestrale contiene i Fascicoli di Segnalazione con rilevanza RA (Segnalazione avente ad oggetto possibili condotte illegittime ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o violazioni/inosservanze di natura dolosa o fraudolenta dei Modelli 231 e/o dei Modelli di Compliance per le Società Controllate estere) di competenza della Società interessata.

■ 5. MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione si applicano quando la Segnalazione viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dal presente documento e se, al momento della Segnalazione, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del presente documento.

Le misure di protezione del Segnalante, di seguito illustrate, si applicano parimenti:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che intrattengono con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante¹⁸.

Nei casi di Segnalazione Anonima, se la persona del Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, si applicano le misure di protezione di cui al presente strumento normativo.

5.1 Divieto di ritorsione

Il Segnalante è protetto da qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, per ragioni connesse, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Nessun soggetto facente capo a Eni può essere licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, molestato, discriminato, in qualsiasi modo, o, comunque, oggetto di Ritorsione per aver presentato una Segnalazione ai sensi del presente documento.

Tale protezione è garantita anche quando la Segnalazione, seppur infondata, si basa su comprovati motivi che hanno indotto il Segnalante a ritenere che le informazioni segnalate fossero veritiere al momento della Segnalazione.

A tal fine, Eni monitora eventuali ritorsioni, comportamenti scorretti e discriminatori posti in essere nei confronti dei Segnalanti, attraverso l'analisi e la valutazione complessiva di specifiche situazioni sospette.

Qualsiasi violazione del divieto di porre in essere comportamenti ritorsivi e discriminatori può comportare l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti dell'individuo che ha posto in essere tali comportamenti e l'adozione di adeguate misure disciplinari / di sostegno alle parti

¹⁸ Ove previsto dalla normativa locale di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, le misure di protezione si applicano altresì (i) agli enti/persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro che agiscano quali facilitatori e (ii) alle persone fisiche legate al Segnalante che possono essere oggetto di atti di ritorsione nell'ambito della loro attività professionale (da parte dei loro datori di lavoro, clienti o destinatari dei loro servizi).

eventualmente coinvolte, in conformità alla legislazione vigente e ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

Resta salvo il diritto del Segnalante di comunicare alle competenti autorità, organismi o istituzioni locali le ritorsioni che ritiene di aver subito, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari localmente applicabili.

■ 6. SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRI PROVVEDIMENTI

In riferimento all'applicazione del presente strumento normativo, nel caso in cui dagli esiti dell'attività di seguito e dell'esame degli organi preposti emerga fondatezza dei fatti segnalati Eni provvederà a sanzionare ogni comportamento illecito, ascrivibile alle persone di Eni ed a tutti coloro che operano o hanno operato in Italia e all'estero in nome o per conto o nell'interesse di Eni.

Eni prenderà adeguati provvedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dal Modello 231 e dal Contratto Collettivo di Lavoro o dalle altre norme nazionali applicabili, nei confronti delle Persone di Eni che: (i) a seguito delle attività di verifica su Segnalazioni risultino responsabili della violazione di Leggi Anti-Corruzione, della Policy ECG Anti-Corruzione e/o di altre normative interne od esterne rilevanti ai fini delle Segnalazioni; (ii) omettano volutamente di rilevare o riportare eventuali violazioni, ostacolano o tentano di ostacolare le Segnalazioni, minaccino o adottino ritorsioni contro altri che riportano eventuali violazioni; (iii) violino l'obbligo di riservatezza relativo alla segnalazione.

Eni prenderà, altresì, adeguati provvedimenti disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante e di chi adotta misure ritorsive o discriminatorie nei confronti del Segnalante e/o degli altri soggetti tutelati ai sensi del paragrafo 5 del presente strumento normativo.

Inoltre, in caso di accertata Segnalazione Illecita, Eni valuterà – anche a tutela dell'immagine e reputazione dei soggetti ingiustamente Segnalati – l'attivazione di procedimenti disciplinari e/o l'adozione di altre misure applicabili anche nei confronti del Segnalante o altre iniziative a tutela degli interessati.

I provvedimenti disciplinari, come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno giungere sino alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

■ 7. CONTROLLI, ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, TRACCIABILITÀ

Tutte le unità e funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dal presente strumento normativo assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di istruttoria il Team Segnalazioni – incaricando uno dei suoi componenti e/o altre Persone di Eni da questi individuate all'interno della relativa unità di appartenenza – alimenta e aggiorna il sistema dedicato alla gestione, monitoraggio e reporting delle Segnalazioni, nella quale registra i Fascicoli Segnalazione, assicurando l'archiviazione di tutta la relativa documentazione di supporto.

A tale scopo, il Team Segnalazioni – incaricando uno dei suoi componenti e/o altre Persone di Eni da questi individuate all'interno della relativa unità di appartenenza – garantisce la conservazione della documentazione originale delle Segnalazioni, nonché del Fascicolo Segnalazioni e delle carte di lavoro relative alle istruttorie riferite alle Segnalazioni, in appositi archivi cartacei/informatici con i più elevati standard Eni di sicurezza/riservatezza in coerenza con le disposizioni normative e secondo le specifiche regole interne definite in coordinamento con la competente funzione compliance integrata.

In particolare, salvo il diverso eventuale periodo di conservazione stabilito dalla legislazione localmente applicabile di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937:

- i dati personali saranno conservati per 2 anni, dalla ricezione della Comunicazione, nel caso in cui vi sia un esito negativo della valutazione circa la sua ammissibilità;
- al contrario, laddove l'esito della valutazione di ammissibilità della Segnalazione sia positivo, e pertanto la Comunicazione venga classificata come Segnalazione, i dati personali ivi contenuti sono conservati per 5 anni a partire dalla Comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

Ciò fatto salvo il caso in cui la conservazione della Segnalazione (e dei dati personali ivi contenuti) per un periodo successivo sia necessaria per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. Al termine del periodo di conservazione, le Segnalazioni e i dati personali ivi inclusi sono cancellati o irreversibilmente anonimizzati.

È tutelato, ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni.

■ 8. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il Team Segnalazioni, incaricando uno dei suoi componenti e/o altre Persone di Eni da questi individuate all'interno della relativa unità di appartenenza, pianifica periodiche attività di formazione a favore del personale dedicato alla gestione delle Segnalazioni. Inoltre, è prevista un'attività di informazione e formazione nei confronti di tutti i destinatari del presente documento (ad esempio dipendenti e collaboratori del Gruppo) anche attraverso la divulgazione del presente strumento normativo mediante sito internet e intranet aziendale.

■ 9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Trattamento dei dati personali¹⁹ nell'ambito delle Segnalazioni avviene in conformità al GDPR, nonché alle altre leggi e/o regolamenti applicabili nei limiti di quanto compatibile con il GDPR stesso, ivi inclusa la normativa locale di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

Le modalità e finalità del Trattamento sono descritte nelle specifiche informative pubblicate sul sito Eni al seguente indirizzo <https://www.eni.com/it-IT/governance/gestione-segnalazioni.html> e nella intranet di Eni, che si intendono integralmente richiamate nel presente documento. Nell'ambito della gestione delle Segnalazioni saranno trattati sia dati personali del Segnalante, laddove la Segnalazione sia nominativa o sia comunque indirettamente possibile identificare il Segnalante, sia dati personali del soggetto Segnalato e/o di eventuali terzi soggetti coinvolti nella Segnalazione, nonché ogni ulteriore informazione raccolta nel contesto delle indagini che sia necessaria e adeguata ad accertare e verificare la fondatezza o meno della Segnalazione. In ogni caso, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente nell'ambito delle attività di verifica, sono cancellati senza indugio.

Il Trattamento è condotto da Eni SpA e dalle Società Controllate e/o collegate di Eni che hanno adottato la medesima procedura di gestione delle Segnalazioni. In particolare, ciascuna società agisce quale autonomo Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati per l'esercizio della propria attività, inclusi quelli dei propri dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro.

Pertanto, Eni S.p.A. nella gestione delle Segnalazioni che riguardano Società Controllate e/o collegate di Eni, agisce in qualità di Responsabile del Trattamento dei dati personali inclusi nelle Segnalazioni ricevute dalle singole società del gruppo, diverse da Eni SpA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR, operando anche nell'interesse delle Società Controllate nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, ivi inclusi, in particolare, i principi di necessità,

¹⁹ Per le definizioni di Trattamento dei dati personali (o Trattamento), così come per quella di "Titolare del trattamento dei dati personali" (o anche Titolare), "Responsabile del Trattamento dei dati personali" (o Responsabile del Trattamento) e di "interessato", cfr. Policy ECG "Privacy e Data Protection".

proporzionalità e liceità del trattamento così come previsti nel GDPR, nonché in coerenza con quanto previsto dalle leggi e/o regolamenti applicabili in materia.

Resta inteso che i Trattamenti di dati personali sono eseguiti dalle diverse funzioni di Eni, dagli Organi di Controllo, dagli Organismi di Vigilanza e dagli Organismi di Vigilanza Internazionale coinvolti nell'ambito del processo di gestione delle Segnalazioni per le rispettive aree di appartenenza in conformità alle previsioni di legge, alle regole dettate dalla Policy ECG "Privacy e Data Protection" e nel rispetto di quanto previsto dal presente strumento normativo. In particolare, l'accesso ai dati personali è ristretto esclusivamente ai soggetti che necessitano di trattare tali dati per lo svolgimento della propria mansione lavorativa. A tal fine, Eni ha individuato le Persone di Eni autorizzate a gestire le Segnalazioni e a trattare i dati personali ivi contenuti, in virtù della propria esperienza, capacità e affidabilità in relazione alle attività di trattamento dei dati personali (ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza), fornendo altresì le istruzioni specifiche a cui questi devono attenersi nel trattamento dei dati personali nel contesto della presente procedura, cosicché tali soggetti agiscano in conformità a quanto previsto nel presente documento, nonché in qualsiasi altra procedura o policy interna adottata da Eni in materia.

Agli interessati sono, inoltre, garantiti i diritti previsti dal GDPR che potranno esercitare inviando una Comunicazione per posta elettronica alla società del gruppo che agisce quale Titolare del trattamento dei dati personali oppure scrivendo al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer) di Eni dpo@eni.com.

Laddove, tuttavia, sussista il rischio che dall'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante e che possa compromettere la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, Eni potrà limitare o ritardare l'esercizio di detti diritti, dandone previa Comunicazione all'interessato e motivando le ragioni, conformemente a quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge.

In ogni caso, il processo di gestione delle Segnalazioni è improntato sul principio di "garanzia di riservatezza" e il "principio di riservatezza del Segnalante" e pertanto nelle more del processo interno di accertamento sarà garantita la massima riservatezza.

■ 10. DIFFUSIONE

Il presente strumento normativo ha la massima diffusione possibile, principalmente tramite la pubblicazione sui siti intranet ed internet di Eni SpA e delle stesse Società Controllate, ove presente. Inoltre, ogni Società Controllata provvede a tradurre il presente strumento normativo nella lingua locale ai fini della migliore diffusione e comprensione del documento.

Le funzioni risorse umane di Eni SpA e delle Società Controllate assicurano, per quanto di competenza, la consegna del presente strumento normativo ai dipendenti all'atto dell'assunzione per certificarne la presa visione.

Ogni Società Controllata e i responsabili dei siti operativi assicurano l'affissione, oltre che di copia del presente strumento normativo, anche della locandina "Come fare una Segnalazione?", pubblicata sul sito Eni <https://www.eni.com/it-IT/governance/gestione-segnalazioni.html>, nei luoghi dove sia visibile alle Persone di Eni e, ove possibile, agli Stakeholder e provvedono alla traduzione della stessa in lingua locale ai fini della migliore diffusione e comprensione del documento.

Disposizioni più rigorose, richieste da normative locali, possono essere definite dalle Società Controllate estere previa consultazione con l'Internal Audit che si coordina con il Team Segnalazioni e coinvolgerà, ove necessario, le altre funzioni per il supporto di competenza.

■ 11. PRINCIPI GENERALI

I principi generali con riferimento al processo di gestione delle Segnalazioni sono i seguenti:

ENI RISK AND INTERNAL CONTROL HOLISTIC FRAMEWORK (ENRICH): Il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi è espressione della cultura e dei valori aziendali. È costituito dall'insieme coordinato di strumenti, regole, procedure, strutture organizzative, dati, sistemi, flussi informativi e comportamenti finalizzati ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, concorrendo così al successo sostenibile della Società e alla valorizzazione delle opportunità aziendali. Il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi contribuisce ad una conduzione sana delle attività e coerente con gli obiettivi strategici ed è integrato nell'operatività aziendale secondo un approccio risk-based e sinergico tra i vari attori del Sistema, in grado di cogliere opportunità di adattamento della struttura dei controlli rispetto al contesto di riferimento, a parità di efficacia. La presente Policy definisce anche i principi che riguardano il coordinamento e i flussi informativi tra i diversi soggetti coinvolti nell'Eni Risk and Internal Control Holistic framework al fine di massimizzare l'efficienza del sistema stesso, ridurre le duplicazioni di attività e garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del CdA e del CS. L'AD di Eni SpA dà esecuzione alle Linee di Indirizzo attraverso le funzioni aziendali, curando la progettazione, realizzazione e gestione del Framework e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia. L'AD di Eni SpA approva le modalità applicative delle Linee di Indirizzo contenute nella presente Policy. Il funzionamento dell'Eni Risk and Internal Control Holistic framework si basa su un modello a 3 livelli di controllo, che agiscono attraverso strumenti interconnessi, adattivi rispetto alle strategie aziendali e funzionali a valorizzare le peculiarità di ciascun processo, in ottica di continuous improvement del Framework²⁰.

INDIPENDENZA E PROFESSIONALITÀ DELLE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELLE SEGNALEZIONI: le funzioni coinvolte nel processo di gestione delle Segnalazioni assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e assenza di conflitto di interessi, nonché la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionali, statuite negli standard internazionali, nonché nel Codice Etico di Eni.

GARANZIA DI RISERVATEZZA E DIVIETO DI ATTI RITORSIVI O DISCRIMINATORI NEI CONFRONTI DEL SEGNALEANTE: tutte le Persone di Eni che ricevano una Segnalazione e/o che siano coinvolte, a qualsivoglia titolo, nell'istruzione e trattazione della stessa, sono tenute a garantire la massima riservatezza dell'identità del Segnalante, della/e persona/e coinvolta/e e della/e persona/e comunque menzionata/e nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, nel rispetto del criterio "*need to know*"²¹, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di Comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle Segnalazioni, nonché la massima confidenzialità dei dati identificativi (c.d. "principio di riservatezza"), evitando in ogni caso la Comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle Segnalazioni disciplinato

²⁰ Cfr. Policy ECG "Eni Risk and Internal Control Holistic framework".

²¹ Accesso alle informazioni e ai dati in coerenza con le responsabilità ricoperte e le attività svolte.

nel presente strumento normativo di Eni, se non nei casi e/o alle condizioni previsti dalla normativa applicabile²².

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alla Segnalazione, salvi i casi previsti dalla legge.

Fermo il principio di riservatezza di cui sopra, la comunicazione del contenuto della Segnalazione è consentita:

- nei confronti del Collegio Sindacale e, per le Segnalazioni di rispettiva competenza, nei confronti degli OdV e OdVI;
- nei confronti del Comitato Segnalazioni/Team Segnalazioni e delle unità incaricate dal Team Segnalazioni per lo svolgimento di appositi approfondimenti sulla Segnalazione;
- ove previsto dalla legislazione localmente applicabile (anche di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937), nei confronti delle autorità/organi giudiziari competenti, previa informativa al Segnalante nei casi e alle condizioni richiesti.

A tutte le Persone di Eni è fatto altresì assoluto divieto di adottare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione (si veda il paragrafo 5.1).

Nel caso di violazioni del principio di riservatezza e delle misure di protezione del Segnalante sono previste le sanzioni di cui al successivo paragrafo 6 "Sanzioni disciplinari e altri provvedimenti".

PROTEZIONE DALLE SEGNALAZIONI ILLECITE E TUTELA DEL SEGNALATO: Il sistema di Segnalazione descritto dal presente strumento normativo non deve essere utilizzato per offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della/e persona/e cui i fatti Segnalati sono riferiti o per diffondere consapevolmente accuse infondate. Fatti salvi gli ulteriori profili di responsabilità ai sensi della legislazione applicabile, a tutela dell'immagine e reputazione dei soggetti ingiustamente Segnalati, in caso di Segnalazioni Illecite, Eni garantirà l'attivazione di procedimenti disciplinari e l'adozione degli altri provvedimenti applicabili ai sensi del paragrafo 6 anche nei confronti del Segnalante, nonché nei confronti di chiunque utilizzi incautamente, in violazione del principio di riservatezza, le informazioni contenute nella Segnalazione.

²² Ove previsto dalla normativa di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937:

- l'identità della persona coinvolta e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non sono rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare Seguito alla Segnalazione, se non nei casi e alle condizioni previsti;
- la persona coinvolta è informata delle azioni o omissioni ad essa attribuiti, secondo le tempistiche e le modalità ritenute più opportune per garantire il buon esito delle attività di verifica.

■ 12. DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

I termini definiti nella Policy ECG “Anti-Corruzione” hanno lo stesso significato nel presente documento. In aggiunta, i seguenti termini sono così definiti:

AVVISO DI RICEVIMENTO: informazione alla persona Segnalante – entro sette giorni dal ricevimento della Comunicazione – dell’avvenuta presa in carico della Comunicazione medesima.

CANALE DI ENI SPA: il canale per la ricezione delle Segnalazioni creato per Eni SpA e per le Società Controllate non dotate di un Canale di Prossimità e per cui dunque è prevista, in conformità alle disposizioni della Direttiva (UE) 2019/1937, la condivisione delle risorse di Eni S.p.A.

CANALE DI PROSSIMITÀ: gli autonomi canali per la ricezione delle Segnalazioni attivati sulla Piattaforma per le Società Controllate in linea e in applicazione della normativa locale di attuazione della Direttiva (EU) 2019/1937.

COLLEGIO SINDACALE: il Collegio Sindacale di Eni SpA, anche quale *Audit Committee* ai sensi della normativa Sarbanes-Oxley Act (SOX), approva le procedure concernenti la ricezione, l’archiviazione e il trattamento delle Segnalazioni riguardanti tematiche contabili, di sistema di controllo interno o di revisione legale dei conti, nonché l’invio confidenziale o anonimo di Segnalazioni riguardanti tematiche contabili o di revisione. È l’organo individuato per la supervisione dei canali di Segnalazione e della loro gestione, nonché chiamato a valutare le proposte di archiviazione o di fondatezza delle Segnalazioni.

COMITATO SEGNALAZIONI: si tratta di un servizio dedicato dotato dei requisiti di competenza, indipendenza e assenza di conflitto di interessi, investito dei compiti e dei ruoli meglio descritti ai paragrafi 2.2.2. e ss. e formato dai responsabili delle seguenti funzioni di Eni SpA: (i) compliance integrata, (ii) affari legali, (iii) risorse umane e organizzazione, (iv) internal audit; v) amministrazione e bilancio di Eni SpA.

COMUNICAZIONE: dichiarazione del Segnalante pervenuta sui canali di ricezione delle Segnalazioni di Eni e soggetta a valutazione da parte del Team Segnalazioni.

ENI: si intende Eni SpA e le Società Controllate.

FASCICOLO SEGNALAZIONI: è un documento di sintesi degli accertamenti condotti sulla Segnalazione nel quale è riportata la sintesi dell’istruttoria eseguita sui fatti oggetto della Segnalazione, l’esito degli accertamenti svolti e gli eventuali piani d’azione individuati.

GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION): il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

LOCANDINA: documento, pubblicato sul sito intranet ed internet di Eni e affisso presso le Società Controllate e presso i siti operativi, che fornisce una guida sintetica sulle modalità per effettuare una Segnalazione, nonché l’elenco dei canali di ricezione in Italia e all’estero.

MODELLO 231: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Eni SpA e delle Società Controllate ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

ORGANISMO/I DI VIGILANZA (ODV): l’Organismo di Vigilanza di Eni SpA e delle Società Controllate italiane, di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001.

ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNAZIONALE (O ANCHE ODVI): organo collegiale e indipendente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, costituito a livello locale per le Società Controllate estere nei casi previsti e disciplinati nella Policy ECG “Modelli di Compliance in materia di Responsabilità Amministrativa di impresa per le Società Controllate di Eni” e successive modifiche o integrazioni.

ORGANO/I DI CONTROLLO: il Collegio Sindacale di Eni SpA (anche in qualità di Audit Committee ai sensi del Sarbanes-Oxley Act), i Collegi Sindacali / Sindaci Unici delle Società Controllate italiane e gli organi ad essi assimilabili, in base alla legislazione straniera di volta in volta applicabile.

PERSONE DI ENI: membri degli organi sociali di amministrazione e controllo e dipendenti di Eni.²³

REFERENTE LOCALE: per le Società Controllate italiane con più di 249 dipendenti – ovvero negli altri casi in cui ciò sia necessario ai fini dell'adempimento degli obblighi della normativa locale di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 – Il Referente Locale è rappresentato da una figura apicale della Società Controllata interessata, o da un soggetto indicato e incaricato dallo stesso ed è parte integrante del Team Segnalazioni. Per Eni Industrial Evolution S.p.A., tale ruolo è assunto dal Presidente e Amministratore Delegato che ha indicato e incaricato il Responsabile People & Services *pro tempore* quale soggetto integrante del Team Segnalazioni per le Comunicazioni ricevute mediante il c.d. “Canale di Prossimità” della Società.

REPORT TRIMESTRALE SEGNALAZIONI: contiene i Fascicoli di Segnalazioni aperti nel trimestre di riferimento e quelli per cui risulta completata l'attività di verifica.

RISCONTRO: Comunicazione al Segnalante del Seguito dato alla Segnalazione. Il Riscontro avviene entro tre mesi dall'Avviso di Ricevimento della Comunicazione, salvo che – nei casi in cui ciò sia consentito ai sensi della normativa locale di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (o della relativa regolamentazione di dettaglio) – le attività di verifica necessitino di ulteriori approfondimenti, data la particolare complessità della questione segnalata. In tali casi, il Segnalante è comunque avvisato circa lo stato delle attività di verifica.

RITORSIONE: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. A titolo esemplificativo, costituiscono fattispecie ritorsive le seguenti condotte: (i) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; (ii) la retrocessione di grado o la mancata promozione; (iii) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; (iv) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; (v) le note di merito negative o le referenze negative; (vi) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; (vii) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; (viii) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; (ix) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; (x) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; (xi) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; (xii) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore

²³ A tempo indeterminato e non e, in generale, soggetti che rivestono ruoli apicali e loro riporti.

o nell'industria in futuro; (xiii) l'annullamento di una licenza o di un permesso; (xiv) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

SEGNALANTE/I: Persone di Eni – nonché tutti coloro che operano o hanno operato in Italia e all'estero in nome o per conto o nell'interesse di Eni, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità (es. terze parti non dipendenti, quali Business Partner, azionisti e/o titolari di diritti di voto, clienti, fornitori di prodotti o servizi, società di revisione, consulenti, agenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, stagisti retribuiti e non retribuiti, candidati a posizioni lavorative in Eni – ove le informazioni siano state acquisite durante il processo di selezione – rappresentanti/persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori, etc.) – che segnalano informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, nel rispetto delle condizioni della normativa di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 localmente applicabile.

SEGNALAZIONE: qualsiasi Comunicazione ricevuta da Eni che a seguito della valutazione del Team Segnalazioni presenta la natura di Segnalazione. In particolare, è una Segnalazione qualsiasi Comunicazione avente ad oggetto comportamenti – riferibili a Persone di Eni ovvero a tutti coloro che operano o hanno operato in Italia e all'estero in nome o per conto o nell'interesse di Eni – che si sono verificati o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi – ivi inclusi, dunque, i fondati e concreti sospetti, nonché i tentativi di occultare tali comportamenti – che si pongano in violazione di leggi e regolamenti, nazionali o dell'Unione europea, provvedimenti delle Autorità, Codice Etico, Modelli 231 o Modelli di Compliance per le controllate estere²⁴ e normative interne (quali, Policy ECG “Anti-Corruzione”, etc.), nel rispetto delle specifiche previsioni della normativa di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 localmente applicabile. La Segnalazione, allo scopo di consentire l'efficace e opportuno Seguito, deve essere circostanziata, ovvero, per quanto possibile, contenere la narrazione da parte del Segnalante di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserita violazione (ad esempio, tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, valore, cause e finalità dell'illecito, società/aree/persone/unità/enti interessati o coinvolti, anomalia sul sistema di controllo interno, ecc.) ed essere effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire alle competenti funzioni aziendali di verificare la fondatezza o meno dei fatti o circostanze Segnalati.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla legislazione localmente applicabile di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, non sono trattate come Segnalazioni ai fini del presente documento le Comunicazioni diverse dalle fattispecie sopra descritte e, in particolare:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le Segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, ovvero dalla normativa nazionale che costituisce attuazione di tali atti (es. in materia di abusi di mercato, enti creditizi e imprese di investimento, settore bancario, etc.);

²⁴ Cfr. Policy ECG “Modelli di Compliance in materia di Responsabilità Amministrativa di impresa per le Società Controllate di Eni”.

- le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;²⁵
- le Segnalazioni riferite a richieste, reclami o lamentele concernenti possibili disservizi relativi ad attività di natura commerciale che non comportano violazioni di atti dell'Unione Europea in materia di tutela del consumatore (es. reclami per bollette, fatturazione, ecc.).

Dette Comunicazioni saranno trasmesse alle funzioni aziendali competenti a riceverle e trattarle sulla base delle normative di riferimento.

SEGNALAZIONE RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DI IMPRESA (RA): Segnalazione avente ad oggetto possibili condotte illegittime ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o violazioni/inosservanze di natura dolosa o fraudolenta dei Modelli 231 e/o dei Modelli di Compliance per le Società Controllate estere²⁶.

SEGNALAZIONE ANONIMA: Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca o non siano confermate. Fatte salve le specificità e la diversa disciplina previste dalla regolamentazione localmente applicabile di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, le Segnalazioni Anonime sono trattate ai sensi del presente documento, sebbene ad esse non siano applicate le scadenze e le garanzie in esso disciplinate. In ogni caso, nei casi di Segnalazione Anonima, se la persona del Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito Ritorsioni, si applicano le misure di protezione di cui al presente documento.

SEGNALAZIONE ILLECITA: Segnalazione rispetto alla quale le circostanze concrete accertate nel corso delle attività di verifica consentano di ritenere che sia stata fatta in malafede.

SEGNALAZIONE INFONDATA: Segnalazione che dagli esiti delle attività di verifica si rilevi non fondata sulla base di elementi oggettivi.

SEGNALAZIONE RELATIVA A FATTI RILEVANTI: Segnalazione:

- per la quale sia stimabile per Eni SpA e/o per le Società Controllate un impatto sul bilancio (in termini di tematiche di contabilità, revisione legale dei conti, controlli interni sull'informativa finanziaria) quantitativamente e qualitativamente significativo. L'impatto è significativo sotto l'aspetto quantitativo se è uguale o superiore al 20% della "soglia di materialità" definita dalla Policy ECG "Sistema di controllo interno Eni sull'informativa finanziaria e di sostenibilità obbligatoria" con riferimento ai parametri di bilancio consolidato e d'esercizio di Eni SpA dell'anno precedente. L'impatto è significativo sotto l'aspetto qualitativo se le anomalie operative e/o frodi sono in grado di influenzare le decisioni economiche e di investimento dei potenziali destinatari dell'informativa finanziaria; e/o
- che riguardi membri degli organi sociali di Eni SpA, primi riporti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato di Eni SpA o i Presidenti ed

²⁵ Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di divieto di divulgazione di informazioni classificate, di segreto forense o medico, di segretezza della deliberazione degli organi giudiziari, nonché delle norme di procedura penale applicabili.

²⁶ Cfr. Policy ECG "Modelli di Compliance in materia di Responsabilità Amministrativa di impresa per le Società Controllate di Eni".

Amministratori Delegati delle Società Controllate aventi rilevanza strategica, come individuate dal Consiglio di Amministrazione di Eni; e/o

- che uno o più membri del Comitato Segnalazioni (nell'ambito delle Segnalazioni ad esso sottoposte dal Team Segnalazioni) ritenga possa avere un impatto significativo sul Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi.

SEGUITO: l'azione intrapresa da Eni allo scopo di valutare la sussistenza dei fatti Segnalati e, se del caso, porre rimedio alla violazione segnalata.

STAKEHOLDER: tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti dell'attività aziendale.

TEAM SEGNALAZIONI: si tratta di un servizio dedicato dotato dei requisiti di competenza, indipendenza e assenza di conflitto di interessi, investito dei compiti e dei ruoli meglio descritti ai paragrafi 2 e ss., formato da responsabili di unità, individuati dai rispettivi Responsabili componenti del Comitato Segnalazioni, delle funzioni: (i) compliance integrata, (ii) affari legali, (iii) risorse umane e organizzazione, (iv) internal audit ed (v) amministrazione e bilancio di Eni SpA. Nella gestione delle Segnalazioni relative²⁷ alle Società dell'Unione Europea Controllate di Eni SpA con più di 249 dipendenti – ovvero negli altri casi in cui ciò sia necessario ai fini dell'adempimento degli obblighi della normativa locale di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 – il Team è integrato nella sua composizione da una figura apicale della Società Controllata interessata, o da un referente indicato e incaricato dallo stesso.

²⁷ Si fa riferimento in particolare alle Segnalazioni pervenute sul Canale di Prossimità della Società Controllata.